

PIANO DEGLI INTERVENTI

VARIANTE N. 9
NORME TECNICHE

MODIFICA DELLE N.T.O.

CITTADELLA, LUGLIO 2016

LEGENDA:

XXXXXXXXX = Nuovo testo inserito nelle norme

~~XXXXXXXXX~~ = Testo eliminato dalle norme

..... omissis

Art. 76 – ATO 2, 3, 5, 13 e 21 – Contesto residenziale

1. Nella suddivisione del territorio comunale in ZTO, il PI ha seguito quanto disposto dal D.I. n. 1444 del 2.4.1968 nel rispetto di quanto disposto dagli atti di indirizzo regionali di cui alla DGRV n. 3178/2004 lettera b), nonché le direttive di cui all'art. 58 delle NT del Patì approvato.
2. Negli ambiti da assoggettare a PUA, oltre a quanto già disposto nelle presenti Norme, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per specifici ambiti urbani si potranno normare zone contenenti delle progettazioni puntuali e con possibilità di interessare aree già costruite totalmente o parzialmente; per tutti i centri urbani, con una o più varianti al PI, si potranno individuare gli ambiti oggetto di trasformazioni urbanistiche significative relative a nuovi insediamenti, a nuove attrezzature e servizi e ad interventi di riuso urbano, anche attraverso il ricorso a programmi complessi;
 - b) per le aree in presenza di vincoli decaduti, all'interno della definizione delle varie zone territoriali omogenee potranno essere individuate anche funzioni non omogenee ai caratteri generali della zona, che il piano stesso, nell'ambito di una valutazione complessiva di tali strutture a livello generale, riterrà di disciplinare in maniera specifica al fine di salvaguardare la razionale e corretta permanenza di tali funzioni, mediante la previsione di specifici strumenti normativi (schede progettuali);
 - c) per le aree destinate ad ospitare i servizi alla popolazione, con i PUA ed in relazione al dimensionamento generale, saranno individuate le quantità nella misura non inferiore a quella di cui all'art. 31 della L.R. 11/2004 identificando le aree di proprietà pubblica e quelle che, ancorché di proprietà privata, saranno comunque di uso pubblico;
 - d) le aree a standard dovranno essere utilizzate principalmente per potenziare le aree di compensazione ambientale all'interno delle aree urbanizzate, aumentando le masse boscate anche in funzione della realizzazione della rete ecologica; a tal fine il Piano degli Interventi privilegerà gli standard relativi alle aree di compensazione e di riqualificazione ambientale anche con finalità di uso pubblico; per l'acquisizione delle aree a standard si applicheranno laddove possibile i principi del credito edilizio e della compensazione urbanistica di cui all'art. 37 della LR 11/2004;
 - e) individuare e dare indicazioni operative per la realizzazione di interventi ed opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla viabilità di carattere sovracomunale, in armonia con il programma triennale delle OO.PP. e con le indicazioni relative allo sviluppo insediativo; anche per la realizzazione di quanto previsto dal presente punto si applicheranno laddove possibile i principi del credito edilizio e della compensazione urbanistica di cui all'art. 37 della LR 11/2004;
 - f) all'interno di ATO con medesimi requisiti e tipologia è consentita la traslazione di volume edificabile solo ed esclusivamente residenziale nella misura massima del 5%, stabilita per l'area che necessita della nuova ulteriore volumetria.
3. All'interno dei limiti percentuali di cui sopra (co. 2 - lettera f), le traslazioni di area edificabile riguarderanno le ZTO B e C e potranno essere ammesse con specifica variante al PI, definendole in relazione ai seguenti criteri:
 - a) concentrazione geografica degli insediamenti, in cui gli indirizzi progettuali dovranno creare continuità spaziale dell'area individuata;
 - b) dotazione di infrastrutture (servizi e sottoservizi a rete) in cui sia possibile l'allaccio alle reti idrica, elettrica, gas e fognatura;
 - c) compatibilità ambientale, in cui gli indirizzi di progetto fanno riferimento a:
 - utilizzo di aree non contigue ad attività insalubri, che comportano emissioni di polveri o attività rumorose;
 - utilizzo di aree non comprese all'interno di reti ecologiche, di connessione

- naturalistica, in presenza di coni visuali, quinte paesaggistiche o contesti figurativi;
 - utilizzo di aree che sono all'interno del sistema delle invarianti;
 - vengano previste soluzioni progettuali che sostengano l'integrazione del progetto con il contesto ambientale circostante.
- d) Accessibilità delle aree dalla via pubblica dotata di illuminazione e smaltimento acque meteoriche.

..... omissis

Art. 98 – Insegne, cartellonistica e antenne radiotelevisive

1. L'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari è ammessa nei limiti previsti dal D.Lgs. n° 285/1992 (Codice della Strada) e D.P.R n° 495/1992 (Regolamento d'esecuzione e di attuazione) e loro successive integrazioni e modificazioni. Lungo le strade nell'ambito delle zone "A" e lungo le strade nell'ambito dei beni culturali tipici della zona rurale è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari. In tali zone sono ammesse solo le seguenti installazioni purché attengano all'attività svolta in loco e comunque non superino l'unità:
 - a. le insegne poste nei sopraluce degli ingressi e delle vetrine, ~~non sporgenti dal filo di facciata~~;
 - b. le scritte realizzate su pareti preesistenti e quelle serigrafate sulle vetrine o tende parasole;
 - c. le insegne la cui esposizione sia resa obbligatoria da leggi o regolamenti;
 - d. le insegne o altri mezzi pubblicitari posti negli androni e nelle gallerie;
 - e. le targhe professionali di modeste dimensioni (cm. 20 x 20);
 - f. la pubblicità cosiddetta "temporanea", esposta cioè per brevi periodi in concomitanza ad eventuali manifestazioni.
2. Nelle zone medesime dovrà in ogni caso essere evitata l'installazione di scritte di grosse dimensioni e fuoriuscenti dalla sagoma dell'edificio o che risultino eccessivamente appariscenti e di colore che possa indurre in confusione con la segnaletica stradale o realizzate con materiali plastici.
3. L'autorizzazione per l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari sarà rilasciata dall'Organo competente, previa acquisizione, nel caso di zona sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs.42/2004 dell'autorizzazione ministeriale.
4. Le insegne, le iscrizioni, le targhe e ogni altro mezzo pubblicitario devono essere fissati ai locali cui si riferiscono; se questi sono ubicati su piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone d'ingresso o accanto ad esso e solo sotto forma di targa.
5. Le insegne possono essere realizzate con i seguenti materiali:
 - a. legno: i pannelli di fondo non devono essere ottenuti tramite assemblaggio (doghe, listoni, ecc.) e non possono sovrapporsi a elementi architettonici preesistenti in legno;
 - b. ottone;
 - c. rame;
 - d. bronzo;
 - e. ferro;
 - f. acciaio, purché non lucido;

- g. vetro, in lastra formante caratteri monocromatici;
 - h. materiali plastici, esclusivamente in lastra piana, come sostituto del vetro, color bianco o opaco o trasparenti;
 - i. pietra;
 - j. pittura, purché non fosforescente;
 - k. altri materiali tradizionali.
6. Sono esclusi:
- a. materiali plastici (salvo quanto sopra), alluminio anodizzato;
 - b. non possono essere installate nelle testate dei portici o sottoportici, non possono aggettare direttamente su spazi pubblici e non devono recare ostacolo alla viabilità.
7. Limiti di posizione:
- a. la posizione dell'insegna è data dalla sua proiezione ortogonale sul piano di ancoraggio;
 - b. sono vietate le insegne a bandiera all'interno del limite di vincolo paesaggistico – D.Lgs. 42/2004 - Aree di notevole interesse pubblico, individuato per il Centro storico del Capoluogo;
 - c. la posizione scelta per le insegne, le iscrizioni e tutte le forme pubblicitarie visive non deve superare i limiti sotto riportati e deve scostarsi da questi di una misura che ne permetta la percezione e comunque non inferiore a cm 3.
8. Limiti superiori:
- a. eventuale listolina in pietra o altro materiale;
 - b. bordo inferiore del primo corso di finestre;
 - c. eventuale marcapiano;
 - d. eventuali barbacani.
9. Limiti inferiori:
- a. bordo superiore del foro vetrina più prossimo e più alto.
10. L'altezza minima da terra di qualsiasi elemento dell'insegna è di cm. 220.
- ~~11. Le insegne devono scostarsi dagli angoli degli edifici.~~
11. ~~12.~~ Lo spessore massimo delle insegne, escluse le parti decorative secondarie, è di cm.10 per quelle luminose e di cm. 5 per quelle non luminose.
12. ~~13.~~ Non è ammessa la luminosità diretta delle insegne, cioè quella prodotta sull'insegna da una sorgente luminosa esterna.
13. ~~14.~~ Sono invece ammesse le insegne a luminosità indiretta (sorgente luminosa interna), riflessa (sorgente interna rivolta verso l'edificio) e propria (tubi al neon, lampade formanti un'insegna) alle seguenti condizioni:
- a. non devono recare disturbo, per posizione, colori e intensità luminosa, alla viabilità;
 - b. la fonte luminosa non può essere intermittente, scorrevole o simile;
 - c. le insegne al neon non possono essere intermittenti, scorrevoli o simili;
 - d. le insegne al neon non possono contenere elementi esterni al tubo che può avere

un diametro massimo di mm. 15.

14. ~~15.~~ Gli alberghi e le pensioni, i cinema, i teatri, le banche, altre attività terziarie, gli edifici pubblici, i musei e simili, possono installare, in deroga al limite superiore prescritto, le insegne sul paramento di facciata, qualora occupino un intero immobile architettonicamente definito, senza oltrepassare la linea di gronda. Sarà di norma preferibile utilizzare per quanto possibile per gli alberghi, caratteri con simboli assoluti (singole lettere formanti una parola) con luce riflessa ed evitare, sempre di norma, caratteri con pannelli di fondo e luce interna.
15. ~~16.~~ Cartelli pubblicitari: per cartelli pubblicitari si intendono i pannelli, le tabelle o altri impianti a carattere permanente esposti lungo i percorsi stradali e riportanti messaggi pubblicitari. L'installazione di detti cartelli non è ammessa all'interno del perimetro del Centro Storico.
16. ~~17.~~ Per l'installazione di antenne e antenne paraboliche prospicienti o comunque visibili da spazi pubblici quali strade, piazze e marciapiedi è soggetta ad autorizzazione; è comunque vietata l'installazione in facciata.
17. ~~18.~~ La presente norma potrà essere variata o revocata a seguito dell'approvazione di un regolamento specifico che individui tipologie specifiche e siti delle insegne.

..... *omissis*